

Il ruolo della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed il modello dei diritti umani

Silvia Favalli*

THE ROLE OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES AND THE HUMAN RIGHTS MODEL

ABSTRACT: The protection of the rights of persons with disabilities has undergone an extraordinary development in recent decades, culminating in the adoption of the United Nations convention on the rights of persons with disabilities. The latter has become the cornerstone of an ongoing legal and cultural revolution, based on adherence to the so-called human rights model. Moreover, the convention boosted a change in the global system of protection of human rights. Against this background, this contribution argues that some of the provisions of the convention have acquired the value of a source of general international law, thus providing a further interpretive tool for affirming a higher standard of protection of disability rights.

KEYWORDS: United Nations convention on the rights of persons with disabilities; human rights model; human rights law; disability law; general international law

ABSTRACT: La tutela dei diritti delle persone con disabilità ha conosciuto uno sviluppo eccezionale negli ultimi decenni, culminata con l'adozione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Quest'ultima, infatti, si è fatta portavoce di una rivoluzione giuridica e culturale già in atto, basata sull'adesione al c.d. modello dei diritti umani, e ha imposto una modifica del sistema globale di tutela dei diritti fondamentali. In tale contesto, ci si spinge fino a ipotizzare che alcune delle disposizioni convenzionali abbiano acquisito valore di fonte di diritto internazionale generale, fornendo così uno strumento interpretativo ulteriore per un'adesione più profonda ai principi alla base della tutela dei diritti delle persone con disabilità.

PAROLE CHIAVE: Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; modello dei diritti umani; diritti umani; tutela dei diritti delle persone con disabilità; diritto internazionale generale

SOMMARIO: 1. L'evoluzione della tutela dei diritti delle persone con disabilità – 2. La convenzione sui diritti delle persone con disabilità – 3. Il modello dei diritti umani alla base dello sviluppo dei diritti sanciti nella

* Ricercatrice (tdA) in *Diritto Internazionale*, Università degli Studi di Milano. Mail: silvia.favalli@unimi.it. Il presente scritto si inserisce nelle attività di ricerca sviluppate nel quadro del progetto "DigIFin – La digitalizzazione delle transazioni finanziarie come fattore di internazionalizzazione delle PMI attraverso nuovi strumenti di accesso al credito", finanziata dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito della tematica dell'Innovazione a valere sulle risorse PON "Ricerca e innovazione" 2014-2020. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo

convenzione – 4. Il ruolo della convenzione nella tutela dei diritti delle persone con disabilità – 5. Oltre la convenzione?

1. L'evoluzione della tutela dei diritti delle persone con disabilità

L'atteggiamento della società nei confronti delle persone con disabilità¹, percepite come estranee ai canoni di normalità stabiliti dalla comunità per individuare i suoi consociati, è storicamente caratterizzato da varie forme di stigma, pregiudizio e oppressione². Tale tendenza si è riverberata nelle norme elaborate, volte a ignorare la persona disabile o addirittura a comprimerne i diritti.³

Solo a partire dal secondo dopoguerra, con l'aumento del numero delle persone disabili in conseguenza sia della guerra sia dello sviluppo delle cure mediche, si assiste ad una maggior sensibilizzazione delle politiche degli Stati, tenuti a prendere in considerazione il cambiamento sociale in essere. Tuttavia, l'assistenza statale prestata si basa sull'istituzione di case di cura in cui le persone disabili vengono sostanzialmente segregate, mentre non esiste un sistema di *welfare* alternativo (ad esempio, tramite erogazione di pensioni di invalidità). Tali politiche assistenzialistiche rispecchiano la concezione di disabilità basata sul c.d. modello medico di disabilità, il quale concentra la propria attenzione esclusivamente sulla salute della persona e sui trattamenti che potrebbero essere ad essa forniti al fine di ridurne o alleviarne la menomazione. Di conseguenza, gli interventi politici ad esso ispirati sono caratterizzati dall'assistenzialismo caritatevole, dalla riabilitazione e dalla previsione di misure *ad hoc* per le persone disabili, che vengono separate da resto della società in forza delle loro particolari caratteristiche⁴.

¹ Negli anni si sono avvicinati numerosi modi per far riferimento alle persone disabili (handicappato, disabile, invalido, diversamente abile, portatore di handicap, persona disabile, persona con disabilità), a seconda della concezione di disabilità diffusa in un dato momento storico nell'ambito della società. I termini che mettono in primo piano il *deficit* fisico o psichico dell'individuo senza far riferimento alla persona sono tipici di una teorizzazione medico-assistenzialista, mentre le espressioni persona disabile e persona con disabilità, in linea con il modello sociale di disabilità e la convenzione sui diritti delle persone con disabilità, pongono l'accento sulla persona piuttosto che sulla menomazione. Per questo motivo, a costo di ripetizione, in questo capitolo si utilizzeranno esclusivamente queste due espressioni, intendendole come intercambiabili.

² Fino alla rivoluzione industriale, le persone con disabilità, seppur in un clima di oppressione e stigma sociale, erano per la maggior parte integrate in società. Successivamente, con l'avvento del capitalismo industriale, si istituzionalizzano una serie di politiche e prassi discriminatorie, giustificate da nuove correnti di pensiero quali l'utilitarismo liberale, il darwinismo sociale e l'eugenismo, culminate infine nella politica di eutanasia di massa della Germania nazista. Sul punto, vedi C. BARNES, *The Social Model of Disability: Valuable or Irrelevant?*, in N. WATSON, A. ROULSTONE, C. THOMAS, *The Routledge Handbook of Disability Studies*, New York, 2012, 12-29.

³ Significativamente, fino agli anni '70 del Novecento, non solo non era prevista alcuna legislazione, a livello nazionale e internazionale, a tutela delle persone con disabilità, ma addirittura in numerosi Paesi vi erano normative discriminatorie (ad es., in numerosi Stati europei e nordamericani era prevista la sterilizzazione forzata delle persone disabili). Sul punto, R. MEDEGHINI, E. VALTELLINA, *Quale disabilità? Culture, modelli, processi di inclusione*, Milano, 2006, 41 ss.; C. LA MACCHIA (a cura di), *Disabilità e lavoro*, Roma, 2009, 5 ss.

⁴ V. PERJUL, *Impairment, Discrimination, and the Legal Construction of Disability in the European Union and the United States*, in *Cornell International Law Journal*, 2011, 280 ss. Secondo questa teorizzazione, la disabilità è identificata meramente dalla menomazione individuale derivante da una malattia, un trauma, una condizione di salute che danneggia le funzioni fisiche o cognitive dell'individuo; v. C.E. DRUM, G.L. KRAHN, H. BERSANI, *Disability and Public Health*, Washington D.C., 2009, 27 ss.

Tuttavia, a partire dagli anni '60 si sviluppa un vero e proprio movimento (*disabled peoples' movement*)⁵, che si pone in contrasto con tale visione e rivendica un nuovo modo di considerare la disabilità. Le pressioni delle numerose associazioni di attivisti formatesi portano ad un cambiamento di prospettiva e alla sensibilizzazione delle stesse Nazioni Unite, che negli anni '70 emanano i primi atti di *soft law* dedicati alla disabilità, i quali hanno contribuito a cambiare gradualmente la prospettiva delle legislazioni nazionali in materia⁶. In particolare, nel 1976, l'associazione UPIAS (*Union of the Physically Impaired Against Segregation*), in contrasto con l'impostazione medico-assistenzialista dominante, elabora una nuova rivoluzionaria visione di disabilità, secondo cui quest'ultima non dipende dalla condizione fisica o psichica dell'individuo, ma dall'incapacità della società di includere il soggetto nelle sue attività. In buona sostanza, la disabilità non è altro che una costruzione sociale⁷, che si concretizza nella perdita o limitazione delle opportunità di prendere parte alla vita normale della comunità su basi paritarie con gli altri consociati a causa delle barriere ambientali e sociali presenti⁸. La graduale affermazione del modello sociale di disabilità ha contribuito in maniera essenziale al processo di riconoscimento e di tutela dei diritti delle persone con disabilità⁹. In pochi decenni, si è passati dall'assenza di qualsiasi tutela dei diritti delle persone disabili — i quali non erano considerati nemmeno titolari di diritto in senso stretto, in quanto privi di *legal capacity*¹⁰ — al riconoscimento dei diritti umani per le persone con disabilità, espressamente sanciti nel 2006 dalla convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD)¹¹.

⁵ V., ad es., J.A. WINTER, *The Development of the Disability Rights Movement as a Social Problem Solver*, in *Disability Studies Quarterly*, 2003, 33 ss.

⁶ Si fa riferimento alla *Dichiarazione sui diritti delle persone con ritardo mentale del 1971*, UNGA Res. n. 2865 del 20 dicembre 1971, UN doc. A/RES/2851, e alla *Dichiarazione sui diritti delle persone disabili del 1975*, UNGA Res n. 3447 del 9 dicembre 1975, UN doc. A/RES/3447.

⁷ M. OLIVER, *Understanding Disability: From Theory to Practice*, Basingstoke, 1996, 35 ss.

⁸ A. LLEWELLYN, K. HOGAN, *The Use and Abuse of Models of Disability*, in *Disability & Society*, 2000, 157 ss.; P.M. SIMNSKI, *Patterns of Disability and Norms of Participation Through the Life Course: Empirical Support for a Social Model of Disability*, in *Disability & Society*, 2003, 707 ss.; R. TRAUSTADÓTTIR, *Disability Studies, the Social Model and Legal Developments*, in O.M. ARNADÓTTIR, G. QUINN, *The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. European and Scandinavian Perspectives*, Leiden-Boston, 2009, 3 ss.; M. OLIVER, C. BARNES, *Disability Studies, Disabled People and the Struggle for Inclusion*, in *British Journal of Sociology of Education*, 2010, 547 ss.; C. BARNES, G. MERCER, *Exploring disability*, II edizione, Cambridge, 2010, 29-35; M. OLIVER, *The Social Model of Disability: Thirty Years on*, in *Disability & Society*, 2013, 1024 ss.; L. BUSATTA, *L'universo della disabilità: per una definizione unitaria di un diritto diseguale*, in F. CORTESE, M. TOMASI (a cura di), *Le definizioni nel diritto*, Napoli, 2016, 336 ss.

⁹ R. BELLI, *Vivere eguali. Disabili e compartecipazione al costo delle prestazioni*, Milano, 2014.

¹⁰ Il termine *legal capacity* della CDPD non trova una traduzione adeguata in lingua italiana, in quanto racchiude in sé sia il concetto di capacità giuridica sia quello di capacità di agire appartenenti alle categorie giuridiche proprie dell'ordinamento nazionale. Per questo motivo, nel presente lavoro si è deciso di mantenere il termine in lingua inglese, a voler prevenire qualsiasi fraintendimento.

¹¹ La convenzione sui diritti delle persone con disabilità è stata adottata a New York il 13 dicembre 2006 ed è entrata in vigore dopo solo due anni, il 3 maggio 2008. È stata ratificata dall'Italia con legge n. 18/2009. La bibliografia che riguarda la convenzione è amplissima; in questa sede, ci si limita a citare, fra i molti, F. SEATZU, *La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili: i principi fondamentali*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2008, 535 ss.; F. SEATZU, *La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili: diritti garantiti, cooperazione, procedure di controllo*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2009, 259 ss.; S. MARCHISIO, V. DELLA FINA, R. CERA, *La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità:*

2. La convenzione sui diritti delle persone con disabilità

La convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che si propone di proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità (art. 1), consta di un preambolo e di 50 articoli. Oltre ad essere il trattato sui diritti umani che ha ricevuto il maggior numero di firme durante la cerimonia di apertura¹² ed è entrato più velocemente in vigore¹³, è anche il primo a essere stato aperto alla ratifica da parte di organizzazioni internazionali regionali, quali l'Unione europea¹⁴.

I principi generali a cui è ispirata la convenzione – fra cui il rispetto per la dignità, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza, la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società, il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa, la parità di opportunità, l'accessibilità, la parità tra uomini e donne, il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità – sono elencati all'art. 3 della stessa, mentre gli artt. dal 10 al 30 enunciano, in maniera dettagliata, i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti a favore delle persone con disabilità. In particolare, questi si possono suddividere¹⁵ in diritti volti alla protezione dell'individuo¹⁶, diritti che garantiscono l'autonomia, la libertà di scelta e l'indipendenza¹⁷, diritti di accesso e partecipazione alla vita

commentario, Roma, 2010; M. SCHULZE, *Understanding the UN convention on the rights of persons with disabilities: a handbook on the human rights of persons with disabilities*, New York, 2010; V. DELLA FINA, R. CERA, G. PALMISANO (eds.), *The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary*, Cham, 2017; C. O'MAHONY, G. QUINN, *Disability Law and Policy: An Analysis of the UN Convention*, Dublino, 2017; I. BANTEKAS, M.A. STEIN, D. ANASTASIOU (eds.), *The Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary*, Oxford, 2018; A. BRODERICK, D. FERRI, *International and European Disability Law and Policy*, Cambridge, 2019.

¹² Durante la cerimonia di apertura, 81 Stati e l'Unione europea hanno firmato la CDPD, 44 Stati hanno firmato il Protocollo opzionale.

¹³ I lavori del Comitato *ad hoc* (*Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International Convention on the Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities*) sono iniziati nel 2002 e si sono conclusi nel 2006, dopo otto sessioni di discussione, segnando il processo di negoziazione più rapido della storia delle convenzioni delle Nazioni Unite.

¹⁴ La convenzione è stata ratificata dall'Unione europea con decisione 2010/48/CE, in *Gazz. Uff. Un. eur.* n. L 23/35 del 27 gennaio 2010.

¹⁵ Per l'elaborazione di tale suddivisione, vedi G. QUINN, *A Short Guide to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, in *European Yearbook on Disability Law*, 2009, 89 ss.

¹⁶ Questi includono il diritto alla vita (art. 10), il diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 15), il diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti (art. 16), il diritto al rispetto dell'integrità fisica e mentale (art. 17).

¹⁷ Sotto questa denominazione sono raggruppati i diritti che garantiscono il potere di scelta e di autodeterminazione. Simili diritti, che sono largamente e implicitamente riconosciuti alla generalità delle persone, richiedono una menzione esplicita nel contesto della tutela delle persone con disabilità, a cui invece essi vengono spesso negati. Fra questi, il diritto al riconoscimento della *legal capacity* (art. 12), l'obbligo per gli Stati parte di adottare misure adeguate alla riabilitazione (art. 26), il diritto al rispetto della vita privata (art. 22) e il diritto al rispetto del domicilio e della famiglia (art. 23).

politica e sociale¹⁸, libertà fondamentali¹⁹ e diritti economici, sociali e culturali²⁰. Il sistema di monitoraggio ed esecuzione della convenzione si articola su tre livelli: la cooperazione internazionale degli Stati contraenti (art. 32), lo sviluppo in seno alle amministrazioni nazionali di una struttura di coordinamento incaricata di facilitare le azioni legate all'attuazione della convenzione (art. 33) e l'azione del Comitato sui diritti delle persone con disabilità (art. 34).

La convenzione è entrata in vigore assieme al suo Protocollo opzionale, che riconosce al Comitato sui diritti delle persone con disabilità (Comitato CDPD) il ruolo di organo quasi giurisdizionale, competente a «ricevere e ad esaminare comunicazioni presentate da individui o gruppi di individui o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione che pretendano di essere vittime di violazioni delle disposizioni della convenzione da parte di quello Stato Parte»²¹. Se la comunicazione è giudicata ricevibile, il Comitato ne informa lo Stato interessato, dandogli sei mesi di tempo per presentare dichiarazioni scritte che chiariscano la questione e individuino le misure opportune per rimediare alla situazione. Il Comitato rende poi le sue decisioni in merito alle petizioni individuali durante lo svolgimento delle sue sessioni, che si tengono a Ginevra a cadenza biennale. Nonostante i pareri resi dal Comitato non siano vincolanti per gli Stati membri, essi, assieme ai commenti generali (*General comments*) tematici dallo stesso periodicamente elaborati, hanno un importante ruolo nell'interpretazione delle disposizioni convenzionali²².

¹⁸ Questo gruppo di diritti identifica e sancisce l'eliminazione di quegli ostacoli alla piena partecipazione dell'individuo alla vita sociale, politica e culturale. Fra questi, si possono annoverare l'accessibilità (artt. 3 e 9), il diritto di accesso alla giustizia (art. 13), il diritto alla partecipazione alla vita politica e pubblica (art. 29) oltre che alla partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport (art. 30).

¹⁹ Fra le libertà genericamente enunciate troviamo il diritto alla libertà e alla sicurezza personale (art. 14), il diritto alla libertà di movimento e di cittadinanza (art. 18) e il diritto alla mobilità personale con la maggior autonomia possibile (art. 20).

²⁰ Nel novero dei diritti economici, sociali e culturali, sono enunciati il diritto all'educazione (art. 24), il diritto al lavoro (art. 27), il diritto alla salute (art. 25) e il diritto ad un adeguato livello di vita (art. 28).

²¹ V. l'art. 1 del Protocollo opzionale.

²² Le pronunce di un c.d. *expert body*, come il Comitato CDPD, possono assumere rilievo nell'interpretazione del trattato in quanto espressione di un accordo successivo fra le parti contraenti. Nello specifico, l'interprete avrà l'obbligo di tener conto della posizione assunta da un *expert body*, in quanto parte integrante del contesto del trattato ai sensi dell'art. 31 lett. *a* e *b* della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 qualora questa sia condivisa da tutte le parti del trattato, integrando così una sorta di accordo successivo fra le stesse. Secondo la Commissione di diritto internazionale, tale ipotesi si potrebbe verificare, ad esempio, quando se ne trovi conferma in risoluzioni di organizzazioni internazionali, come le dichiarazioni di principio dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. In mancanza di tale convergenza, invece, l'interprete avrà la mera facoltà di tener conto delle pronunce dello stesso organo, in quanto mezzi complementari di interpretazione del trattato ai sensi dell'art. 32 della convenzione di Vienna. Sul punto, v. *Report of the International Law Commission, Official Records of the General Assembly, Seventy-third Session* (30 aprile – 1° giugno e 2 luglio – 10 agosto 2018), Supplement No. 10, A/73/10, 11 ss., in cui sono raccolti i lavori in materia di *Subsequent agreements and subsequent practice in relation to interpretation of treaties*. In tal senso anche la Corte internazionale di giustizia, relativamente al valore dei pareri resi dal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, in *Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo)*, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 2010, 663, para. 66. Nello specifico, sul valore dei pareri e dei Commenti generali del Comitato CDPD, v. T. STAVRINAKI, *Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, in I. BANTEKAS, M.A. STEIN, D. ANASTASIOU (eds.), *The Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary*, Oxford, 2018, 1249.

3. Il modello dei diritti umani alla base dello sviluppo dei diritti sanciti nella convenzione

Se il graduale riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità, culminato con l'adozione della convenzione nel 2006, ha trovato le sue basi teoriche nel modello sociale di disabilità, tuttavia, lo sviluppo dei diritti sanciti dalla convenzione stessa si basa piuttosto sul c.d. modello dei diritti umani. A quest'ultimo, e non al modello sociale, difatti, fa riferimento il Comitato CDPD nell'interpretare il testo convenzionale²³.

Nello specifico, esso chiarisce che il modello dei diritti umani riconosce, da un lato, che la disabilità è una costruzione sociale e, dall'altro, che la menomazione è un aspetto prezioso della diversità e della dignità umana e, pertanto, non deve essere considerata un motivo legittimo per negare o limitare i diritti umani. In particolare, poiché la disabilità è uno dei tanti aspetti dell'identità umana («*layers of identity*»), le leggi e le politiche adottate devono tenere conto della diversità delle persone con disabilità. Aggiunge, inoltre, che i diritti umani sono «interdipendenti, interrelati e indivisibili»²⁴, a riprova del fatto che la convenzione non cerca di crearne di nuovi per le persone con disabilità, ma piuttosto rielabora e chiarisce i diritti umani esistenti nella prospettiva delle peculiari esigenze delle persone disabili, apportando significative innovazioni alla concettualizzazione dei diritti umani in generale. È vero, infatti, che le peculiari caratteristiche dei diritti delle persone con disabilità rompono gli schemi delle classiche teorizzazioni sui diritti umani, basate su una precisa idea di essere umano, che non sempre rispecchia la grande diversità umana²⁵. Ciononostante, non è opportuno parlare di creazione di diritti specifici per le persone con disabilità²⁶; una simile idea implicherebbe una sorta di ghettizzazione, sulla base della quale le persone disabili verrebbero classificate come non appartenenti alla categoria di esseri umani titolari dei medesimi diritti umani universali. Al contrario, in conformità con quanto affermato da Mégret²⁷, deve ritenersi che i diritti umani per le persone disabili si inseriscono nell'esperienza dei diritti umani generali, solo espandendone e innovandone profondamente alcuni concetti; essi sono diritti delle persone con disabilità in quanto esseri umani e sono volti alla piena realizzazione dell'individuo secondo le sue particolari caratteristiche. In tal senso, i diritti sanciti nella CDPD possono definirsi come specifici delle persone disabili, ma pur sempre inseriti nell'universalità dei diritti umani²⁸. Essi formano una compagine unitaria e non frazionabile, in grado di creare una si-

²³ Comitato CDPD, *General comment No. 6 (2018) on equality and non-discrimination*, 26 aprile 2018, CRPD/C/GC/6, par. 9.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ Sul punto si rimanda alla trattazione del “*disability right paradigm*” di M.A. Stein e in particolare alla sua critica alle teorizzazioni di M. Nussbaum, secondo cui il titolare dei diritti deve essere caratterizzato da un livello minimo di capacità. Vedi M.A. STEIN, *Disability Human Right*, in *California Law Review*, 2007, 10 ss.

²⁶ Sul punto v., fra i molti, M.A. STEIN, *Disability Human Rights*, cit., 110 ss.; R. KAYNESS, P. FRENCH, *Out of Darkness into Light? Introducing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities under EU Law*, in *Human Rights Law Rev.*, 2008, 32 ss.; F. SEATZU, *La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili: i principi fondamentali*, cit., 535 ss.; J.E. LORD, *Disability Rights and the Human Rights Mainstream: Reluctant Gate-Crashers?*, in B. CLIFFORD (ed.), *The International Struggle for New Human Rights*, Philadelphia, 2009, 83 ss.; G. DE BECO, *The indivisibility of human rights and the convention on the rights of persons with disabilities*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2019, 141 ss.

²⁷ F. MÉGRET, *The Disabilities Convention: Human Rights of Persons with Disabilities or Disability Rights?*, in *Human Rights Quarterly*, 2008, 494-516.

²⁸ *Ibidem*, 516 ss.

stematica completa della tutela internazionale dei diritti delle persone con disabilità nel panorama dei diritti umani. In particolare, il modello dei diritti umani ruota attorno a due concetti fondamentali: quello di dignità (art. 3 CDPD) – cui si salda l’idea della disabilità come parte della diversità umana e come una delle caratteristiche dell’individuo – e quello di eguaglianza inclusiva²⁹.

Nonostante il suo sviluppo successivo, il modello dei diritti umani non può ritenersi un’evoluzione del modello sociale, quanto piuttosto un suo completamento³⁰, come emerge anche dalle intrinseche differenze fra le due teorizzazioni.

In primo luogo, i due modelli hanno finalità totalmente diverse. Il modello sociale non si propone di individuare i principi cardine alla base del sistema di diritti per le persone con disabilità. Esso, infatti, non è concepito come un modello *right-based approach*, quanto, piuttosto, come una teorizzazione in grado di fornire un’interpretazione della disabilità come fattore sociale, e non meramente individuale. Al contrario, il modello dei diritti umani prende le mosse da tale assunto al fine di offrire un quadro teorico, basato sul concetto di dignità umana, su cui poggiare il sistema di tutela dei diritti delle persone con disabilità³¹.

Inoltre, mentre il modello sociale supporta essenzialmente politiche antidiscriminatorie e di tutela dei diritti civili a favore delle persone con disabilità, il modello dei diritti umani ha un raggio d’azione più ampio, riferendosi sia alla tutela dei diritti civili e politici, sia alla tutela dei diritti economici, sociali e culturali³².

Quest’ultimo, inoltre, ha il pregio di superare una delle maggiori criticità del modello sociale, il quale tende a individuare la disabilità solo come una costruzione sociale, tralasciando ogni riferimento alla menomazione individuale. Al contrario, il modello dei diritti umani valorizza sia l’aspetto sociale sia l’aspetto individuale della disabilità, poiché si propone di far rientrare qualsiasi tipo di diversità umana (compresa la menomazione) all’interno del concetto di dignità umana³³.

In buona sostanza, mentre il modello dei diritti umani fornisce una *roadmap* per lo sviluppo di azioni di politica legislativa per implementare la tutela dei diritti delle persone con disabilità, il modello sociale, che ha una portata ideologica più ampia, opera in contesti diversi da quelli legati strettamente allo sviluppo del diritto³⁴.

²⁹ D. FERRI, *La giurisprudenza costituzionale sui diritti delle persone con disabilità e lo Human Rights Model of Disability: “convergenze parallele” tra Corte costituzionale e Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità*, in *Dirittifondamentali.it*, 1, 2020, 535.

³⁰ A.M. LAWSON, A.E. BECKETT, *The Social and Human Rights Models of Disability: Towards a Complementarity Thesis*, in *The International Journal of Human Rights*, 2021, 369.

³¹ M. RETIEF, R. LETŠOSA, *Models of Disability: A Brief Overview*, in *HTS Theologese Studies/Theological Studies*, 2018, 1 ss.

³² T. DEGENER, *A Human Rights Model of Disability*, in P. BLANCK, E. FLYNN, *Routledge Handbook of Disability Law and Human Rights*, Londra, 2017, 31 ss.

³³ *Ibidem*.

³⁴ A.M. LAWSON, A.E. BECKETT, *The Social and Human Rights Models of Disability: Towards a Complementarity Thesis*, cit., 369.

4. Il ruolo della convenzione nella tutela dei diritti delle persone con disabilità

La convenzione sui diritti delle persone con disabilità si è fatta portavoce di una rivoluzione giuridica e culturale già in atto, suscettibile di investire tutti i rami del diritto e della società. Essa ha dato un impulso decisivo a tale processo evolutivo, imponendo una modifica del sistema globale di tutela dei diritti fondamentali.

In particolare, il riconoscimento a livello internazionale di specifici diritti umani in capo ad una “nuova” categoria di soggetti, le persone con disabilità, ha inevitabilmente prodotto delle ricadute nei sistemi regionali e nazionali di tutela dei diritti fondamentali, laddove i diritti umani sanciti a livello internazionale assumono il ruolo di «standard di valutazione» per le scelte politiche e giuridiche nazionali e sovranazionali³⁵. In buona sostanza, la convenzione ha imposto un adeguamento dei sistemi di tutela dei diritti fondamentali approntati a livello regionale e, a cascata, nazionale, alla tutela dei diritti delle persone con disabilità. Peraltro, un simile cambiamento si è riverberato successivamente su tutte le altre branche del diritto, necessariamente influenzate dagli orientamenti accolti in materia di diritti fondamentali. Si pensi, ad esempio, all’affermazione dell’accessibilità, ivi compresa l’accessibilità digitale³⁶, quale diritto autonomo oltre che “abilitatore” di diritti (artt. 3 e 9 CDPD), che costituisce una delle novità di maggior rilievo della convenzione. Al fine di dare efficacia agli obblighi imposti dalla CDPD, di cui è parte contraente, l’Unione europea ha adottato nel corso degli ultimi anni diverse iniziative legislative d’avanguardia dedicate a tale tema, che impongono il rispetto di requisiti di accessibilità digitale di una serie di prodotti e servizi immessi sul mercato da soggetti privati³⁷. I legislatori degli Stati membri sono stati chiamati a recepire simili iniziative legislative, con ripercussioni tangibili in diverse branche del diritto e dell’economia³⁸.

Si nota, inoltre, che la convenzione, in forza del suo carattere innovativo e del suo ampio ambito di applicazione³⁹, è stata utilizzata per fornire tutela non solo nei confronti delle persone con disabilità,

³⁵ E. PARIOTTI, *Disabilità, diritti umani e azioni positive*, in T. CASADEI, *Lessico delle discriminazioni tra società, diritto e istituzioni*, Reggio Emilia, 2008 158-175.

³⁶ Il termine accessibilità digitale sta a indicare la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, su base di parità, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.

³⁷ Il riferimento è, in particolare, alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (c.d. *European Accessibility Act*), in *Gazz. Uff. Un. eur.* n. L 151 del 7 giugno 2019, la quale segue il percorso già tracciato dalla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (c.d. *Web Accessibility Directive*), in *Gazz. Uff. Un. eur.* n. L 327 del 2 dicembre 2016. Mentre quest’ultima impone il rispetto di standard di accessibilità ai siti web e alle applicazioni degli enti pubblici, lo *European Accessibility Act* stabilisce i requisiti di accessibilità digitale di una serie di prodotti e servizi immessi sul mercato da soggetti privati.

³⁸ Da ultimo, è stato pubblicato in *Gazz. Uff.* n. 152 del 1° luglio 2022 il d.lgs. 27 maggio 2022 n. 82 di attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (c.d. *European Accessibility Act*), entrato in vigore il 16 luglio 2022.

³⁹ L’art. 1 par. 2 CDPD propone una sorta di definizione aperta di disabilità, o (non)definizione, la quale si limita a identificare in maniera assai ampia la sfera dei soggetti beneficiari dei diritti in essa sanciti, con l’obiettivo di evitare di fornire un’interpretazione restrittiva della convenzione nel suo insieme. La voluta vaghezza della (non)definizione introduce un elemento di circolarità nella convenzione, in quanto lascia una notevole

ma anche di soggetti che, *strictu sensu*, non sono immediatamente riconducibili alla categoria delle persone disabili. Si pensi, ad esempio, alle sentenze della Corte europea dei diritti umani in materia di discriminazione a danno di persone con HIV⁴⁰, oppure alle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea⁴¹ e della Corte interamericana⁴² sulla discriminazione subita da donne che, a causa della loro condizione di infertilità, non potevano accedere, rispettivamente, alle tutele previste per le lavoratrici madri a seguito di maternità surrogata o alla fecondazione *in vitro*, o ancora ai casi in cui è stata riconosciuta una forma di discriminazione per associazione in funzione della disabilità⁴³. Si aggiunga che, da ultimo, la convenzione è stata utilizzata per tutelare anche i *caregiver* familiari delle persone con disabilità. In particolare, in *Bellini c. Italia*⁴⁴, per la prima volta il Comitato CDPD ha riconosciuto che il vuoto normativo esistente in Italia nei confronti di tali soggetti ha delle ripercussioni tali sulla tutela dei diritti delle persone con disabilità da determinare una violazione delle disposizioni del trattato da parte dello Stato.

5. Oltre la convenzione?

La tutela dei diritti delle persone con disabilità ha conosciuto uno sviluppo repentino negli ultimi anni, soprattutto grazie all'adozione della convenzione del 2006, la quale costituisce il perno sulla cui base si sono successivamente sviluppate le normative sovranazionali e nazionali in materia. Tuttavia, l'amplessima adesione alla CDPD, che conta un numero straordinariamente alto di ratifiche⁴⁵, non ha impedito il perdurare a tutt'oggi di molte zone d'ombra nella tutela effettiva dei diritti fondamentali delle persone disabili⁴⁶.

In tale contesto, si ritiene ipotizzabile che alcune delle disposizioni convenzionali abbiano acquisito valore di fonte di diritto internazionale generale, fornendo così uno strumento interpretativo ulteriore per un'adesione più profonda ai principi alla base della tutela dei diritti delle persone con disabilità⁴⁷. Considerando i diritti sanciti dalla convenzione come una compagine unitaria e non frazionabile – in conformità al modello dei diritti umani –, non sarebbe logicamente ammissibile l'accettazione da

discrezionalità alla legislazione e alla giurisprudenza nazionale e sovranazionale in merito all'individuazione di cosa sia la disabilità nel caso concreto. R. KAYNESS, P. FRENCH, *Out of Darkness into Light?*, cit., 24 ss.

⁴⁰ Corte EDU, 10 marzo 2011, *Kiyutin c. Russia*, ric. n. 2700/10; ID., 3 ottobre 2013, *I.B. c. Grecia*, ric. n. 552/10.

⁴¹ Corte di giustizia, 18 marzo 2014, in causa C-363/12, *Z. c. A Government department e The Board of management of a community school*.

⁴² Corte interamericana dei diritti umani, 28 novembre 2012, IACtHR Series C 257, *Artavia Murillo et al ("In vitro fertilisation") c. Costa Rica*.

⁴³ Corte di giustizia, 17 luglio 2008, in causa C- 303/06, *S. Coleman c. Attridge Law e Steve Law*; Corte EDU, 22 marzo 2016, *Guberina c. Croazia*, ric. n. 23682/13.

⁴⁴ Comitato CDPD, 3 ottobre 2022, *Bellini c. Italia*, CRPD/C/27/ D/51/2018.

⁴⁵ La convenzione è stata ratificata da 191 Stati, mentre il protocollo opzionale da 106 Stati (dati aggiornati al 9 settembre 2024).

⁴⁶ Ad esempio, legislazioni nazionali in materia di *legal capacity* risultano fra loro molto diversificate e non sempre pienamente conformi con i dettami della CDPD, anche con riferimento a Stati che hanno ratificato la convenzione. Una modifica della disciplina in materia implica, infatti, necessariamente un cambiamento di istituti che stanno alla base dell'ordinamento nazionale, dettati da una tradizione giuridica ben radicata nel sistema.

⁴⁷ Per una disamina dettagliata, sia permesso rinviare a S. FAVALLI, *Disabilità, diritti umani e diritto internazionale*, Milano, 2021.

parte degli Stati contraenti di alcuni solo dei principi alla base della CDPD, accompagnata dal rifiuto di adeguarsi ad altri, ai primi per loro stessa natura strettamente interconnessi. In altri termini, l'affermazione del valore di diritto internazionale generale di taluni di essi produrrebbe una sorta di "effetto *spillover*", laddove l'interprete non potrebbe che ritenere obbligatori tutti i principi a fondamento della protezione delle persone disabili codificati nella convenzione, anche quelli a cui gli Stati sono più reticenti a dare esecuzione.

Significativamente, secondo i lavori della Commissione di diritto internazionale⁴⁸, una disposizione di un trattato che, come la CDPD, ha conosciuto ampia diffusione in strumenti internazionali può essere indizio sia di un principio generale⁴⁹, sia di una norma pattizia che ha assunto valore di consuetudine⁵⁰. Perché questo avvenga, è necessario dimostrare che lo Stato si conforma al testo del trattato sia perché ad esso vincolato tramite la ratifica, sia perché si ritiene obbligato in quanto lo stesso è espressione di una disposizione di diritto internazionale generale⁵¹. Un primo indizio in tal senso è certamente l'eccezionale numero di ratifiche che nell'arco di pochi anni ha conosciuto la CDPD, facendo propendere per un'accettazione quasi universale dei principi cardine della convenzione stessa⁵². Ulteriori elementi a suffragio del valore di diritto internazionale generale dei principi cardine della convenzione emergono, inoltre, dalla giurisprudenza nazionale e internazionale in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità⁵³. In particolare, alcune norme della convenzione sono sta-

⁴⁸ Come rileva la Commissione di diritto internazionale, talvolta, gli stessi elementi che indicano il riconoscimento, da parte della comunità internazionale, di una determinata prescrizione come principio generale sono idonei anche a provare l'esistenza di una norma di diritto consuetudinario. Questa parziale sovrapposizione nel metodo di identificazione dei principi e dell'*opinio juris* delle consuetudini internazionali è evidente in particolare riguardo ai «*principles widely recognized in treaties and other international instruments*», entro cui si ritiene possa essere ricondotto il nocciolo duro dei diritti delle persone con disabilità. V. *Second report on general principles of law by Marcelo Vázquez-Bermúdez, Special Rapporteur*, adottato dalla Commissione di diritto internazionale durante la sua 72° sessione, 9 aprile 2020, A/CN.4/741, par. 161: «[...] As regards principles that are widely recognized in treaties and other international instruments, some overlap may appear to exist, given that the materials through which the requirement of recognition can be ascertained also serve as evidence to determine the existence of a rule of customary international law».

⁴⁹ *Second report on general principles of law by Marcelo Vázquez-Bermúdez*, cit., par. 121: «A first way in which general principles of law formed within the international legal system may be identified is by ascertaining that a principle has been widely incorporated into treaties and other international instruments, such as General Assembly resolutions».

⁵⁰ *Report of the International Law Commission, Official Records of the General Assembly, Seventy-third Session (30 aprile-1° giugno e 2 luglio-10 agosto 2018), Supplement No. 10, A/73/10*, 143 s., con riferimento al caso prospettato dalla conclusione 11, par. 1, lett. c: «A rule set forth in a treaty may reflect a rule of customary international law if it is established that the treaty rule: [...] (c) has given rise to a general practice that is accepted as law (*opinio juris*), thus generating a new rule of customary international law».

⁵¹ *Ibidem*, 139 s., par. 4.

⁵² *Report of the International Law Commission, Official Records of the General Assembly*, cit., 143 s., par. 3: «The number of parties to a treaty may be an important factor in determining whether particular rules set forth therein reflect customary international law; treaties that have obtained near-universal acceptance may be seen as particularly indicative in this respect [...]».

⁵³ La Commissione di diritto internazionale ha avuto modo di chiarire che la giurisprudenza di corti sia interne sia internazionali, tra cui anche le corti regionali sui diritti umani, può essere considerata uno strumento di rilevazione sussidiario di entrambi gli elementi della consuetudine, oltre che di principi generali del diritto. Vedi *Report of the International Law Commission, Official Records of the General Assembly*, cit., conclusione 13, 149 ss.

te definite da corti internazionali, quali la Corte europea dei diritti umani e dalla Commissione interamericana, come *principles of international law*⁵⁴ o espressione di *European and worldwide consensus*⁵⁵. Addirittura, in alcune decisioni⁵⁶ i giudici di Strasburgo si sono spinti fino ad applicare le disposizioni della convenzione nei confronti di Stati che non ne erano ancora parti contraenti⁵⁷. Inoltre, appaiono significativi i (seppur sporadici) casi in cui le corti nazionali hanno fatto riferimento alla CDPD, nonostante questa non fosse ancora applicabile nell'ordinamento interno, perché non ratificata⁵⁸. Ne è un esempio la sentenza n. 251 del 2008 della Corte costituzionale italiana, nella quale la

⁵⁴ Per un riconoscimento, seppur implicito, delle disposizioni della CDPD come *principles of international law*, vedi Corte EDU, 29 gennaio 2013, *S.H.H. c. Regno Unito*, ric. n. 60367/10, par. 60. A seguito di tale decisione, la Corte non ha più fatto riferimento alle norme della CDPD come *general principles*. Tuttavia, si trova traccia di argomentazioni in tal senso all'interno di alcune opinioni concorrenti o dissenzienti dei giudici di Strasburgo: vedi Corte EDU, 17 luglio 2014, *Valentin Campeanu c. Croazia*, ric. n. 47848/08, par. 9 dell'opinione concorrente del giudice Pinto De Albuquerque; Corte EDU, 29 marzo 2016, *Sergeyeva c. Russia*, ric. n. 16899/13, opinione dissenziente del giudice Keller, par. 10; Corte EDU, 10 gennaio 2017, *Kacper Nowakowski c. Polonia*, ric. n. 32407/13, opinione concorrente del giudice Motoc, par. 9. La Commissione interamericana, invece, teorizza l'esistenza di un diritto delle persone con disabilità mentale a non essere soggette a pena capitale, qualificandolo come *principle of international law*, vedi Commissione IDU, 15 luglio 2013, casi 11.575, 12.333 e 12.341, *Clarence Allen Lackey et al.*, par. 213; Commissione IDU, 17 luglio 2014, caso 12.873, *Edgar Tamayo Arias c. Stati Uniti*, report n. 44/14.

⁵⁵ Corte EDU, 30 aprile 2009, *Glor c. Svizzera*, ric. n. 13444/04, par. 53. Tale qualificazione risulta ancora più rilevante, laddove la Corte EDU di rado si spinge nell'identificazione di norme di diritto internazionale generale, in quanto tende ad attenersi all'accertamento compiuto da un altro giudice o organo internazionale. Vedi M. STARITA, *Il diritto non scritto nel sistema della convenzione europea dei diritti umani*, in P. PALCHETTI (a cura di), *L'incidenza del diritto non scritto sul diritto internazionale ed europeo*, Napoli, 2016, 135. Sul possibile ruolo del *consensus* nell'identificazione di norme di diritto internazionale generale, v. I. ZIEMELE, *Customary International Law in the Case Law of the European Court of Human Rights*, in L. LIJNZAAD, COUNCIL OF EUROPE (eds.), *The Judge and International Custom*, Leiden, 2016, 78 ss.; A. CASSESE, *The Constellation of Global and National Courts: Jurisdictional Redundancy and Interchange*, in A. SEIBERT-FOHR, M.E. VILLIGER (eds.), *Judgments of the European Court of Human Rights — Effects and Implementation*, Baden-Baden, 2014, 158 ss. V. inoltre K. DZEHTSIAROU, *European Consensus and the Legitimacy of the European Court of Human Rights*, Cambridge, 2015, 158 ss.

⁵⁶ In Corte EDU, 30 aprile 2009, *Glor c. Svizzera*, cit., non solo i fatti di causa si riferivano ad un momento precedente alla data di entrata in vigore della CDPD, ma oltretutto lo Stato resistente non aveva all'epoca neppure firmato la convenzione. Invece, in altri casi, gli Stati resistenti avevano provveduto alla firma della CDPD in un momento successivo ai fatti di causa, ma precedente alla pronuncia della Corte: vedi Corte EDU, 20 maggio 2010, *Alajos Kiss c. Ungheria*, ric. n. 38832/06, par. 44; Id., 21 dicembre 2010, *Jasinskis c. Lettonia*, ric. n. 45744/08, par. 40; Id., 17 gennaio 2012, *Stanev c. Bulgaria*, ric. n. 36760/06, par. 244.

⁵⁷ *Report of the International Law Commission, Official Records of the General Assembly*, cit., 139 s., par. 4.

⁵⁸ Risulta però di particolare rilievo la sentenza *MX* della *High Court* irlandese (High Court of Ireland, *M.X. v Health Service Executive* [2012] IEHC 491), la quale menziona la CDPD come il riflesso dell'evoluzione del diritto internazionale dei diritti umani verificatasi negli ultimi anni in materia di tutela delle persone con disabilità, di cui anche il giudice nazionale deve tenere debitamente conto (E. FLYNN, *Ireland*, in L. WADDINGTON, A.M. LAWSON, *The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Practice. A Comparative Analysis of the Role of Courts*, Oxford, 2018, 229). Si segnala, inoltre, una sentenza del *Tribunal de familia* di Mar del Plata (*Tribunal de familia* n. 2 di Mar del Plata, 26 dicembre 2006, *N.D.A. s/ Inhabilitación*), in Argentina, che menziona la CDPD nonostante questa fosse stata adottata appena una decina di giorni prima e, ovviamente, non fosse ancora entrata in vigore. In questo caso, la corte interna richiama la CDPD come una sorta di fonte di ispirazione per gli operatori giuridici nazionali nella ricerca di soluzioni a tutela dei diritti fondamentali delle persone con disabilità.

CDPD è stata utilizzata come «ausilio interpretativo», ancorché la procedura di ratifica non fosse ancora ultimata, «per il suo carattere espressivo di principi comuni ai vari ordinamenti nazionali»⁵⁹.

In conclusione, si ritiene che i principi cardine della convenzione, a cui deve essere riconosciuto valore di diritto internazionale generale, possano essere ricavati in via interpretativa a partire dal dettato convenzionale, ed in particolare dall'art. 3 CDPD, dedicato all'enunciazione dei "principi generali"⁶⁰, fra cui si annoverano concetti quali il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale e l'indipendenza, il principio di non discriminazione e la parità di opportunità, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione in società, l'accessibilità, la parità tra uomini e donne disabili, il rispetto del diritto dei minori con disabilità a sviluppare le proprie capacità e a preservare la propria identità. A questi, si aggiunge il riconoscimento della capacità di essere titolari di diritti e di obblighi e di agire in giudizio (*legal capacity*) dell'individuo, che costituisce il presupposto essenziale per il rispetto della dignità intrinseca e dell'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, delle persone con disabilità.

⁵⁹ Corte Cost., sentenza del 25 giugno 2008 n. 251, par. 12. Successivamente, nella sentenza del 22 febbraio 2010 n. 80, par. 4, la stessa Corte ha utilizzato la CDPD, su di un piano di parità con le rilevanti disposizioni costituzionali, al fine di individuare il «nucleo indefettibile di garanzie» che limiterebbe la discrezionalità del legislatore nell'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili. In particolare, il giudice rimettente richiama la CDPD in relazione all'art. 10 Cost., il quale, come noto, impone l'adeguamento dell'ordinamento interno alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, sostenendo che l'ordinamento internazionale appare ormai «univocamente orientato ad assicurare ai disabili una tutela effettiva e non meramente teorica», come dimostrato dall'adozione di diversi atti internazionali sia a livello universale che regionale a tutela delle persone disabili (fra cui spicca la CDPD). Tuttavia, la Corte non si è espressa sul punto, ritenendo infine che le censure prospettate con riferimento all'art. 10 Cost. fossero assorbite dalla censura fondata sull'art. 38 Cost., commi 3 e 4. Si segnala inoltre che la successiva giurisprudenza costituzionale, pur aderendo di massima al modello dei diritti umani propugnato dalla CDPD, ha talvolta relegato la convenzione ad un ruolo del tutto marginale. V. in proposito D. AMOROSO, *Inutiliter data? La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nella giurisprudenza italiana*, in *SIDIBlog*, 2017, www.sidiblog.org (ultima consultazione 09/09/2024); D. FERRI, *La giurisprudenza costituzionale sui diritti delle persone con disabilità e lo Human Rights Model of Disability: "convergenze parallele" tra Corte costituzionale e Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità*, cit., 546 ss.; P. ADDIS, *Disabilità e giuramento per l'acquisizione della cittadinanza (osservazioni a Corte cost., sent. 258/2017)*, in *Consulta Online*, 2/2018, 441 ss. Per un'analisi dell'uso della CDPD all'interno delle corti italiane in generale, v. D. FERRI, *Italy*, in L. WADDINGTON, A.M. LAWSON, *The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Practice*, cit., 245 ss.

⁶⁰ Fra i molti, v. V. DELLA FINA, *General principles*, in R. CERA, G. PALMISANO (eds.), *The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary*, cit., 119 ss.; S. ARDUIN, *Article 3: General Principles*, in I. BANTEKAS, M.A. STEIN, D. ANASTASIOU (eds.), *The Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary*, cit., 158 ss.; A. BRODERICK, D. FERRI, *International and European Disability Law and Policy*, cit., 67 ss.